



Decreto Dirigenziale n. 12 del 27/05/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE MINERARIA N. 18 DEL 14/06/2010 DENOMINATA "PIANA DELLA BATTAGLIA", SITA IN COMUNE DI CASTELPAGANO (BN) ALLA LOCALITA' PIANA DELLA BATTAGLIA. - DITTA CONCESSIONARIA: ACCORNERO S.R.L. DETERMINAZIONI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Decreto Dirigenziale n. 3451 del 12/04/1999 è stata rilasciata alla soc. ACCORNERO S.p.A. la concessione mineraria, denominata "Piana della Battaglia", per una estensione di ha 76.81.13 nel territorio del comune di Castelpagano (BN), con l'individuazione di un cantiere estrattivo, in essa ricadente, per una estensione di ha 12.00.00, vincolata a delle prescrizioni come in esso riportate;
- b. che sono stati presentati, nel corso degli anni di vigenza della concessione n. 3451/1999, i programmi dei lavori e i progetti esecutivi in essa previsti;
- c. che dagli atti di ufficio risulta che le attività sono state condotte in contrasto con delle prescrizioni dettate nel provvedimento di concessione riguardanti in particolare: la pendenza massima prevista per i fronti in abbandono della miniera; il metodo di coltivazione che doveva essere quello a trincee orizzontali discendenti, con interessamento progressivo ed in successione temporale di circa tre ettari di territorio per ogni fase in cui era suddivisa la miniera; l'interessamento di due fasi di coltivazione senza effettuare il recupero di quella precedente e l'incremento della superficie del cantiere estrattivo concesso;
- d. che sulle attività condotte in variante al progetto approvato non risultano in atti osservazioni e/o interventi da parte delle Amministrazioni che hanno operato per il controllo delle attività poste in essere, ancorché le modifiche apportate non sono conformi al progetto approvato e in particolare a quanto prescritto dalla Soprintendenza ai BAPSAE per le provincie di Caserta e Benevento con il parere prot. n. 22967 del 19/11/2009;
- e. che con Decreto Dirigenziale n. 18 del 14/06/2010 è stato rilasciato il rinnovo della concessione mineraria, di estensione pari a ha 76.81.13, modificando l'area e gli interventi del cantiere minerario sulla scorta di un nuovo progetto che si diversifica da quello autorizzato con il DD 3451 del 12/04/1999: per una maggiore estensione del cantiere estrattivo; il numero ridotto dei lotti in cui è suddivisa la miniera; maggiori acclività dei singoli gradoni; il diverso recupero ambientale; l'accumulo di materiale ritenuto non utile alla coltivazione mineraria e la diversa durata dell'attività mineraria;
- f. che l'istanza di rinnovo della concessione è stata inviata a tutte le amministrazioni competenti ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati e i pareri pervenuti, ivi compresa la determinazione assunta in materia di VIA dal competente Settore regionale, in sede di conferenza dei servizi, sono risultati favorevoli o favorevoli con prescrizioni;
- g. che sulla istanza di rinnovo della concessione, comprensiva degli allegati in essa riportati, non è pervenuta alcuna osservazione od opposizione a seguito della pubblicazione effettuata, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11 del D.P.R. 382 del 18/04/1994;
- h. che a seguito dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, conseguente ad esposti inerenti l'attività condotta dalla Soc. ACCORNERO, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (nel seguito: Settore) ha ritenuto procedere alla verifica amministrativa che ha connotato l'attività estrattiva sin dal primo rilascio della concessione mineraria avvenuta, per il tramite del Corpo delle Miniere - Distretto Minerario di Napoli, con Decreto n. 3451 del 12/04/1999;

CONSIDERATO che l'istanza di rinnovo della concessione è riferita ad un progetto di variante sostanziale rispetto a quello approvato con la 1^a concessione, ancorché alcuni interventi, all'atto della presentazione dell'istanza, erano già in corso di realizzazione ma su cui le Amministrazioni interessate non hanno ritenuto di muovere dal 1999 all'atto del rinnovo alcuna contestazione, come da comunicazioni fornite dal concessionario con i programmi di lavoro annuali e con la presentazione per l'approvazione dei progetti esecutivi, presentati prima della formulazione dell'istanza di rinnovo, e in quest'ultima riformulati, in particolare nella "Relazione Geomineraria e Programma dei Lavori" e, in forma grafica, nella TAV 12 a – denominata "Fase progressiva della coltivazione – 1° lotto :avanzamento 1^a e 2^a fase";

RILEVATO che a seguito degli accertamenti eseguiti dal Settore, in data 13/12/2012 ed in data 27/02/2013, raffrontando la situazione dei lavori in corso di esecuzione rispetto a quanto previsto nella concessione mineraria di cui al DD n 18 del 14/06/2010, nonché dall'esame degli atti di Ufficio, si è riscontrato quanto segue:

- a. è stata realizzata, con la metodologia di scavo utilizzata, una difformità sostanziale rispetto al progetto approvato, in quanto con essa sono stati realizzati degli accumuli di materiali di miniera ritenuti non utili ai fini della successiva produzione industriale. La presenza di tali accumuli avrebbe dovuto comportare, in sede di conferenza dei servizi, la necessità di integrare la documentazione presentata, al fine del rinnovo della concessione, con quanto previsto agli artt 4 e seguenti del D.Lvo n. 117 del 30/05/2008;
- b. non si sta eseguendo la realizzazione dei gradoni singolarmente con l'effettuazione del relativo recupero per poi passare alla coltivazione del successivo, così come riportato nel progetto allegato alla istanza di concessione poi approvato;
- c. sono stati realizzati, solo parzialmente, sul primo gradone, interventi di recupero ambientale mentre nessun intervento è stato eseguito sugli ulteriori due gradoni, attivati in difformità della progettazione approvata;
- d. non è stata realizzata la regimentazione idrica della area estrattiva a meno, ma in modo parziale, del fosso di guardia posto a monte della miniera;
- e. la presenza di materiale avente visivamente caratteristiche litologiche diverse rispetto a quello presente nella miniera che lo contorna, come da documentazione fotografica effettuata in sede di sopralluogo.
Trattandosi di materiale proveniente dall'esterno della miniera, come dichiarato dal Direttore responsabile dei lavori di miniera con la lettera datata 02/04/2013 (prot. regione n. 0253760 del 09/04/2013), atteso che dai documenti in atti la soc. Accornero s.r.l. non identifica alcun impianto come pertinenza di miniera, esso rientra a pieno titolo nell'ambito dei materiali qualificati come rifiuti e pertanto è sottoposto al regime previsto dal DLvo 13/01/2003, n. 36 per quanto riportato nel D.Lvo 117/2008 all'articolo 2 comma 6.
- f. la presenza nel cantiere minerario di una pozza d'acqua, che in assenza di dettagliati studi sulla idrogeologia superficiale e profonda, potrebbe essere scaturita a seguito dell'interessamento della falda sotterranea provocata dall'esecuzione dei lavori estrattivi, come per altro porterebbe a concludere l'esame delle relazioni e tavole richiamate nella "Relazione Geomineraria e Programma dei Lavori" allegata all'istanza di rinnovo della concessione mineraria;

RILEVATO inoltre che, esaminata la documentazione agli atti di Ufficio, l'esecuzione dei lavori nei modi sopra accertati è in contrasto altresì con i pareri e gli assensi rilasciati e le prescrizioni dettate, che a loro volta sono tra loro contrastanti; questi ultimi, non essendo stati opportunamente valutati in sede di conferenza dei servizi, risultano non idonei a definire esattamente i lavori da eseguire, in quanto rendono dubbia ovvero vanificano la fattibilità della progettazione approvata. In particolare:

- a. la validità del parere VIA, rilasciato con DD n 140 del 06/03/2009, è vincolata, tra l'altro, a che sia verificata la corrispondenza del progetto in corso di esecuzione e quello esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del parere, corrispondenza che, per quanto precedentemente indicato, non sussiste;
- b. per quanto riguarda l'autorizzazione espressa ai fini idrogeologici dalla Comunità Montana Titerno ed Alto Tammaro, con l'atto n. 360/2010/U del 21/01/2010, si rileva che:
 - b.1** la prescrizione secondo cui *gli scavi e i movimenti di terra siano limitati per sagoma e dimensioni a quelli previsti in progetto come descritti e rappresentati negli elaborati progettuali e nello specifico alle tavole 10 – 12 (sezioni di coltivazione)* risulta contraddittoria, dal momento che, delle due tavole richiamate, l'una prevede il deposito di materiale non utile alla coltivazione, l'altra lo esclude;
 - b.2** per quanto indicato alle lettere "b" e "d" del precedente "RILEVATO", risulta disattesa l'ulteriore prescrizione riguardante l'esecuzione delle *singole fasi estrattive, sia quella relativa alle opere di regimentazione idraulica previste (canalizzazioni e fossi di guardia a monte dell'area di scavo) per l'adeguata protezione idrogeologica delle aree interessate, e drenare le acque meteoriche verso gli impluvi naturali esistenti.*

- c. i pareri e le autorizzazioni rilasciati, compresa la VIA, non hanno potuto tener conto delle valutazioni a farsi sui contenuti del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in ottemperanza alla previsione del DLvo 117/2008, perché non presentato; anche se in parte della progettazione presentata e nella Relazione Geomorfologica è stata prevista la produzione di volumetrie di inerti di miniera e il loro stoccaggio in sito;
- d. la prescrizione dettata dallo stesso decreto di concessione DD n 18 del 14/06/2010, che non prevede l'accantonamento del materiale, ma dispone la *rimozione e l'utilizzazione del materiale di scarto man mano che prosegue l'esercizio estrattivo per la riconformazione delle aree coltivate e il loro recupero vegetazionale*, contrasta con parte dei già citati elaborati progettuali che invece consentono l'accantonamento di materiali.
Tale prescrizione incide direttamente su parte della previsione progettuale ove sussiste, sotto tale aspetto, la non coerenza degli atti presentati. Per altro, la attuazione della stessa prescrizione comporta che l'accantonamento di materiale (in corso di realizzazione) oltre a non essere conforme a quanto disposto nel provvedimento di rinnovo, contemporaneamente risulta, in ragione dei pareri rilasciati, conforme, solo parzialmente, all'autorizzazione rilasciata dalla Comunità Montana Titerno ed Alto Tammaro con l'atto n. 360/2010/U del 21/01/2010 per quanto riportato in precedenza; mentre nessuna indicazione viene riportata nei pareri rilasciati dalle Soprintendenze e nel parere VIA, i quali (tutti) nell'esprimere il parere favorevole non indicano quale progettazione debba essere sviluppata sul territorio;
- e. la prescrizione impartita con il DD di rinnovo n. 18 del 14/06/2010 di *osservare scrupolosamente "l'atto d'obbligo" stipulato dalla società Accornero spa e Mi.MER srl, approvato dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali* contrasta con la realizzazione del progetto minerario presentato e approvato in sede di rinnovo; infatti tale atto d'obbligo prevede, oltre agli interventi nell'area di cava (individuata per effettuare la compensazione di superfici boschive), che la realizzazione degli interventi nell'area della miniera venga eseguita conformemente alla progettazione allegata alla concessione 3451/1999, quest'ultima dettante anche i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori nella miniera in coerenza con la integrazione, denominata *"Individuazione delle aree da rimboschire in sostituzione di quella assoggettata agli scavi"*, intervenuta al fine di superare il parere negativo della Soprintendenza BB.AA..
La stessa prescrizione risulta per i suoi effetti, altresì, in contrasto con tutti i pareri e gli assensi rilasciati riferiti alla nuova progettazione;
- f. la Soprintendenza Archeologica e la Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le provincie di Caserta e Benevento, rispettivamente con le note n. 4551 del 26/11/2009 e n. 22967 del 19/11/2009, nell'esprimere il parere favorevole sulla progettazione esaminata in sede di conferenza dei servizi, ritengono che la superficie interessata dai lavori coincida con quella su cui è intervenuta la concessione mineraria n. 3451 del 12 aprile 1999, con il solo approfondimento di 25 metri.
Tenuto conto che la superficie interessata dal cantiere estrattivo a seguito del rinnovo della concessione è pari a circa 19 ettari, è necessario ricevere chiarimenti dalle Soprintendenze per le problematiche di interesse, in particolare per quelle paesaggistiche in quanto, con il nuovo progetto, si prevede l'utilizzo di superfici boscate, nell'area di ampliamento, che non possono essere oggetto di manomissione senza il parere positivo vincolante della Soprintendenza e la sua ratifica da parte del Comune di Castelpagano;
- g. la prescrizione impartita con il D.D. n. 18 del 14/06/2010 che dispone di attenersi alle prescrizioni chieste dai vari Enti;

PRESO ATTO che in sede di sopralluogo si è constatata la presenza di situazioni riconducibili alle disposizioni previste dal D.P.R. 128/1959 come modificato e integrato dal D.Lvo 624/1996, quali la presenza di materiale fino accantonato a bordo della strada provinciale ex Bebiana, carenza di regimentazione idrica, mancata sistemazione di fronti, che si presentano in precarie condizioni di stabilità, costituiti da terreni vegetali siti all'interno del cantiere minerario a confine dei lotti n. 1 e n. 2. Tali problematiche, a seguito del riparto delle competenze delle attività minerarie dallo Stato agli Enti locali, rientrano nella competenza dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, anche per gli aspetti di carattere igienico-sanitario e quelli di sicurezza dei luoghi di lavoro;

RILEVATO che con nota prot. n. 0838377 del 14/11/2012, il Settore comunicava ai proprietari e conduttori dei suoli interessati e alla Soc. Accornero S.r.L., l'avvio del procedimento teso all'emanazione del provvedimento che dispone, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione dei suoli al fine di realizzare una pista a servizio del cantiere minerario;

RILEVATO INFINE che

- a. con atto n. 0312332 del 03/05/2013 il Settore, tenuto conto che dalla verifica degli atti di pratica risulta che nessun deposito di materiale è consentito nell'ambito della miniera né tantomeno l'apporto di materiale dall'esterno, diffidava la Soc. Accornero s.r.l. dall'effettuare tali lavori, disponendo di confinare i luoghi interessati allo stoccaggio degli stessi materiali e di far conoscere la loro natura e provenienza;
- b. con lettera datata 07/05/2013, acquisita al protocollo del Settore al n. 0323007 del 08/05/2013, per il tramite del proprio legale, la Soc. Accornero ha contro dedotto alle obiezioni sollevate con la diffida emanata dal Settore affermando che *non è presente nella miniera alcun deposito di materiali preventivamente non autorizzati nella pratica di rinnovo e tanto meno riconducibili al concetto di rifiuto*, sostenendo che:
 - b.1 gli unici materiali presenti nella miniera sono quelli indicati nell'istanza di rinnovo, esaminati dalle Autorità Amministrative competenti e quindi espressamente e preventivamente consentiti e autorizzati dal Settore;
 - b.2 il materiale depositato, utilizzato direttamente in miniera, consiste in materiali di copertura e sterili di coltivazione comprensivi di quelli provenienti dal lavaggio dello stesso materiale effettuato nello stabilimento di Riccia (CB) gestito dalla stessa Soc. Accornero s.r.l.; il tutto ritenuto parte integrante del progetto di recupero ambientale del sito estrattivo e pertanto non rientrante nella materia dei rifiuti di estrazione previsti dal D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117;
 - b.3 per la natura chimica dei suddetti materiali si deve far riferimento alla certificazione, prot. n. 531150 del 10/07/2009, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, che, a seguito del campionamento eseguito nello stabilimento di trattamento di Riccia, all'uscita della pressa a nastro PN3 e dall'esecuzione del test di cessione del campione in acqua distillata, qualifica, tenuto conto delle definizioni riportate nel D.Lgs 117/2008 – art. 3 comma 1, i residui del trattamento delle sabbie estratte dalla miniera “Piana della Battaglia” come “sterili”;
 - b.4 per quanto comunicato dalla Provincia di Campobasso – 1° settore – 4° Servizio – Tutela dell'Ambiente – Ufficio Gestione dei Rifiuti e Verifica Impianti, con nota prot. n. 17168 del 02/03/2004, che sulla scorta di comunicazioni del ciclo tecnologico posto in essere dalla MI.MER. s.r.l. e dalla soc. Accornero, che prevede l'estrazione del materiale presso le aree oggetto di concessione n. 302 – Decreto n. 3451 del 12/04/1999 – il successivo processo di separazione e produzione del minerale principale e del minerale associato (argilla terrosa) presso lo stabilimento MI. MER. sito in comune di Riccia (CB) ed infine il rimodellamento della miniera, situata a monte della zona interessata alla concessione mineraria secondo il patto d'obbligo, mediante l'utilizzo del materiale associato, esclude la qualifica di rifiuto per il minerale associato in quanto la soc MI.MER. s.r.l. non può disfarsene ma è obbligata nell'ambito del processo produttivo a provvedere al riutilizzo del materiale nelle aree oggetto del citato provvedimento;
- c. con lettera datata 15/05/2013, acquisita al protocollo del Settore al n. 0348622 del 17/05/2013, la Società Accornero s.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione e in particolare: una disposizione di servizio interna; il programma dei lavori per l'anno 2013 in sostituzione di quello in precedenza presentato; lo studio idrogeologico del cantiere estrattivo ed il piano di gestione dei materiali derivanti da preparazione/coltivazione (terreno vegetale e sterile di miniera) e dal trattamento di primo lavaggio in impianto. Viene chiesto altresì il consenso a presentare un adeguamento progettuale dei lavori di preparazione/coltivazione e del recupero ambientale rispetto al progetto approvato. **La documentazione fornita consiste:**
 - c.1 nell'ordine di servizio, n. 01/13 del 13/05/2013, del Direttore responsabile della miniera che dispone l'esecuzione dei lavori per singola fase all'interno del lotto di coltivazione,

comprendente per ogni gradone a farsi, prima di passare alla fase successiva (2° gradone) la realizzazione degli interventi di coltivazione e ricomposizione ambientale, così come previsto nel progetto approvato con DD n. 18 del 14/06/2010;

- c.2** nel programma dei lavori per l'anno 2013 prevedente l'esecuzione di lavori di coltivazione e recupero ambientale per ogni singola fase di intervento (un gradone) per poi passare alla successiva fase (secondo gradone) e così di seguito sino al completamento del lotto di intervento. Il bacino residuale sarà costituito dalla scarpata recuperata e dal piazzale residuale che, dopo aver accolto il materiale di risulta (sterile di miniera e sterile derivante dal 1° lavaggio del tout-venant avrà quota più alta (720/725m s.l.m.) rispetto a quella residuale (700 m s.l.m.) per essere rinverdito ed utilizzato in armonia con i terreni circostanti. Gli sterili provenienti dal 1° lavaggio (2000 m³) rimarranno confinati e non utilizzati per il recupero ambientale; gli sterili di miniera (minerale associato e sottoprodotto) e il cappellaccio vegetale sono stoccati in un'area di cantiere, come definita nella planimetria fornita, per essere utilizzati per il recupero ambientale. Sia gli sterili provenienti dal lavaggio che gli sterili di miniera e il cappellaccio vegetale saranno sottoposti a campionatura ed analisi di caratterizzazione;
- c.3** nello studio idrogeologico del cantiere estrattivo da cui risulterebbe ipotizzabile, nella zona centrale, la presenza di una falda in cui, a differenza delle altre zone del cantiere estrattivo già cavato, *le intersezioni di acqua sono continue e comuni a quasi tutti i sondaggi*. Si ipotizza che tale fenomeno sia dovuto alla presenza di un laghetto posto in una cava, oggi occluso, sita a monte della miniera e della via Bebiana per cui l'acqua veniva drenata nella sottostante formazione arenacea fino a quando il moto verso il basso veniva interrotto dalle intercalazioni argillose impermeabili. I lavori di scavo hanno portato alla luce le intercalazioni argillose e di conseguenza le venute d'acqua che, non canalizzate con una rete interna di regimentazione delle acque, hanno portato alla realizzazione, alla base del cantiere di un ristagno d'acqua.
- Nella relazione si riportano gli esiti di un sondaggio effettuato nel settembre 2000 per ricerche d'acqua, posto a quota 726 nell'impluvio ricadente nel lotto 2 del cantiere estrattivo, le cui risultanze *portano a ritenere che sia presente una falda d'acqua sub-superficiale, alimentata dalle acque che drenano tutta la collina a monte della strada Bebiana e che si infiltrano nelle sottostanti formazioni arenacee mediamente permeabili*.
- c.4** nel piano di gestione dei materiali derivanti dalla coltivazione e dal 1° lavaggio in impianto, finalizzato a dimostrare la non applicabilità del D.Lgs 117/2008 in quanto tali materiali non sarebbero riconducibili alla definizione di rifiuti non risultando verificate, come da definizione, situazioni in cui la società Accornero si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi di tale materiale, non commercializzato, che invece verrà utilizzato nella fase di ricomposizione ambientale del sito di miniera. Tali materiali, come da relazione tecnico mineraria allegata alla istanza di rinnovo della concessione, sono stimati in circa 200.000 mc di terreno vegetale e 1.300.000 mc di sterili di coltivazione per complessivi 1.5 mc da estrarre, stoccare e risistemare conformemente a quanto previsto nella Tav. 12I, allegata al progetto di rinnovo della concessione, dove è previsto lo stoccaggio nel piazzale di base della miniera a quota 700m s.l.m. per innalzare tale livello sino alla prevista quota di 725 m circa.

RITENUTO che la documentazione trasmessa, con le lettere datate 07 e 15/05/2013, non prefigura l'eliminazione delle difformità accertate tra la coltivazione fin qui eseguita e quanto consentito dal D.D.18/2010; infatti:

- a.** il decreto di concessione mineraria n. 18 del 14/06/2010 riporta nel dispositivo, tra l'altro, la prescrizione mirata a *rimuovere e utilizzare il materiale di scarto man mano che prosegue l'esercizio estrattivo per la riconformazione delle aree coltivate e il loro recupero vegetazionale* per cui non si vuole, nell'ambito del sito estrattivo, l'accantonamento di materiali non utili per l'utilizzazione ai fini industriali.

Sono consentiti i soli accumuli temporanei di sterili da accantonare nei piazzali che di volta in volta si vengono a formare per la realizzazione delle singole fasi, per essere riportati

integralmente, a conclusione di ciascuna fase, per la riprofilatura dei gradoni nell'ambito delle azioni di recupero ambientale;

- b. gli accumuli di materiali, così come rappresentati nelle lettere citate, danno conferma della volontà di continuare ad utilizzare una metodologia di coltivazione di miniera che porterà alla produzione di sterili non industrialmente utilizzabili e quindi da impiegare ai fini della ricomposizione ambientale mediante il deposito definitivo nel piazzale a realizzarsi nella miniera per una volumetria che il progetto proposto all'atto del rinnovo stimava in circa mc 1.300.000 e rappresentava graficamente nelle TAV 12I-12t.

Quanto innanzi, oltre a risultare in contrasto con quanto riportato alla precedente lettera a), dà ulteriore conferma della necessità di applicazione del DLgs 117/2008 e delle verifiche che esso richiede;

- c. per quanto riguarda i materiali provenienti dall'impianto di trattamento del materiale grezzo di miniera si osserva che tale impianto non è stato qualificato dalla società come pertinenza di miniera, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del R.D. 1443/1927, né tantomeno esso è stato riportato come tale nel provvedimento concessorio n. 18 del 14/06/2010 né nel D.S.S. previsto dal D.Lgs 624/1996, a suo tempo presentato.

Da ciò consegue che il materiale residuo di tali lavorazioni è il prodotto di scarto di una filiera industriale esterna al ciclo minerario come definito dalla società Accornero s.r.l. e, pertanto, solo attraverso le necessarie caratterizzazioni a farsi, validate dall'ARPAC (sempreché tutto il materiale d'origine provenga dal sito minerario di Piana della Battaglia) potrà essere eventualmente reimpiegato nel sito stesso ai fini del recupero ambientale di esso ma solo attraverso la necessaria autorizzazione prevista dal DLgs 152/2006 a rilasciarsi da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;

- d. nello studio idrogeologico non vengono eseguiti ulteriori accertamenti al fine di verificare il sussistere di correlazioni tra le venute d'acqua riscontrate nelle diverse zone di cantiere e la falda d'acqua sub-superficiale rinvenuta in tale ambito.

RITENUTO ALTRESI' che, per le problematiche fin qui espresse, occorre intervenire per gli aspetti di carattere amministrativo inerenti l'istanza di rinnovo e la conseguente concessione rilasciata con l'atto n. 18/2010, di competenza del Settore;

CONSIDERATO, al fine di valutare i contrapposti interessi:

- a. che la Soc. Accornero S.r.l. ha sviluppato e continua la coltivazione della miniera in modo da realizzare una adeguata omogeneizzazione del minerale da destinare all'alimentazione in impianto industriale sito in comune di Riccia (CB), in maniera tale da permettere una taratura del trattamento mineralurgico il più possibile costante ed efficace; tale modo di condurre gli scavi si pone, però, in contrasto con quanto previsto nell'esecuzione degli stessi, in particolare per la realizzazione dei gradoni che non sono in linea con quanto previsto nella progettazione presentata dalla stessa società e successivamente approvata;
- b. che la progettazione presentata e la metodologia di coltivazione e recupero ambientale proposta è stata oggetto di esame da tutte le autorità intervenute alla conferenza dei servizi, le quali hanno espresso il proprio parere, compreso l'autorità ambientale che in sede di VIA lo ha vincolato alla realizzazione degli interventi programmati;
- c. che la metodica di coltivazione attuata (portata a conoscenza nel tempo, anche antecedentemente al rinnovo della concessione, senza ricevere interdizioni sulla iniziativa intrapresa) comporta la produzione di notevoli quantità di materiale ritenuto non utile ai fini minerari che viene accantonato nel cantiere minerario; tale problematica, sia pure segnalata nella documentazione e progettazione presentata in sede di rinnovo della concessione mineraria poi rilasciata, non risulta essere stata esaminata adeguatamente ai sensi del D. Lvo 117/2008 in ragione di quanto previsto dall'articolo 5 e ss.;
- d. che, in particolare, deve essere predisposto il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, che il D.L.vo 117/2008 indica come sezione del piano globale dell'attività estrattiva;
- e. che il piano di gestione dei rifiuti di estrazione deve contenere elementi di valutazione della progettazione presentata sulle misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per

ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché valutare eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti nelle attività minerarie;

- f. che la assenza di tali elementi di valutazione sulla progettazione presentata, rinvenibili solo con la presentazione del piano di gestione citato, ed in particolare delle implicazioni conseguenti al metodo di coltivazione indicato, si ripercuote sulla qualità/validità dei pareri, assensi e autorizzazioni rilasciate dagli Enti intervenuti nella conferenza dei servizi, non escluso il parere e l'autorizzazione di compatibilità ambientale;
- g. che sussiste contraddittorietà tra gli atti tecnici presentati, nonché tra i predetti atti e i pareri ed assensi intervenuti, con la conseguenza che la natura degli interventi a farsi non resta univocamente definita;
- h. che la mancata qualificazione dell'impianto di lavorazione, sito in Riccia (CB), quale pertinenza della miniera, lascia ingiustificata l'introduzione, nel perimetro del cantiere minerario, di materiale proveniente dallo stesso impianto di lavorazione;
- i. che il giacimento minerario, a seguito della classificazione ex R.D 1443/1927 s.m.i., appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, e la sua coltivazione riveste carattere di pubblica utilità in quanto, nel caso di specie, fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria delle vetrerie;

RITENUTO INOLTRE

- a. che raffrontati i contrapposti interessi, nonché la situazione di fatto venutasi a realizzare, è di tutta evidenza il prevalere dell'interesse pubblico alla tutela del territorio vincolato rispetto al mantenimento della situazione attuale degli interventi come metodica di coltivazione del giacimento che, se pure possono trovare giustificazione dal punto di vista minerario, risultano in contrasto con la concessione rilasciata e con le menzionate disposizioni in materia di rifiuti e di rifiuti di estrazione non garantendo, in assenza delle necessarie modifiche a farsi sulla concessione, la tutela del bene protetto;
- b. che la Soc. Accornero s.r.l. per i materiali provenienti dall'esterno del sito di miniera debba ottemperare, fatto salvo quanto disporranno in proposito le Autorità competenti, alle previsioni dell'art. 242 e seguenti del DLvo 152/2006 e s.m.i., svolgendo, tra l'altro, una indagine volta alla verifica del superamento o meno del livello di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC), dandone comunicazione all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento e alla Provincia di Benevento;
- c. che è interesse dell'Amministrazione regionale, solo a seguito dell'esito negativo degli accertamenti a farsi, come riportati nella precedente lettera b), e alla successiva realizzazione degli adempimenti prescritti dall'autorità competente, far proseguire la coltivazione mineraria nel rispetto nel superiore principio della tutela ambientale, valutando la possibilità di assumere una modifica del metodo di intervento delle operazioni estrattive, facendo preliminarmente chiarezza sulle contraddizioni emerse tra le prescrizioni, i pareri rilasciati e la progettazione presentata;
- d. che l'obiettivo riportato alla precedente lettera c) possa essere perseguito indicando una conferenza dei servizi che, sulla scorta della necessaria documentazione integrativa da presentarsi a cura della soc. Accornero S.r.l., su quanto in precedenza evidenziato, consenta l'acquisizione da parte delle diverse Amministrazioni interessate alla problematica della miniera, di tutti i prescritti pareri e autorizzazioni, compresa quella ambientale;
- e. che in ragione di quanto sopra si debba procedere all'archiviazione del procedimento avviato per la *"emanazione del decreto che dispone, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., l'occupazione temporanea"* di suoli al fine di realizzare una pista a servizio del cantiere minerario di cui alla nota prot. 0838377 del 14/11/2012, essendo venute meno le ragioni che ne hanno motivato l'avvio;
- f. che non sussiste alcuna incombenza in capo al Settore in ordine all'andamento del recupero ambientale della cava interessata dall'Atto d'obbligo in quanto tale adempimento è di esclusiva competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, ferma restando la competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed

Etnoantropologici per le provincie di Caserta e Benevento e del Comune di Castelpagano in materia paesaggistica;

RITENUTO INFINE:

- a. che a fronte sia del metodo di coltivazione posto in essere dalla soc. ACCORNERO S.r.l., da essa ritenuto essenziale dal punto di vista minerario per la successiva produzione industriale (da cui, però, scaturiscono le ulteriori implicazioni riguardanti i rifiuti di estrazione), sia dell'accantonamento di rifiuti nel sito della miniera (D.L.vo 152/2006 s.m.i.), appare prevalente l'interesse alla tutela, anche soltanto precauzionale, dell'ambiente e del territorio per cui si rende necessaria l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'efficacia del decreto n. 18 del 14/06/2010 al fine di evitare ulteriori alterazioni ambientali con produzione di inerti non utilizzabili ai fini industriali senza le indispensabili verifiche richieste dal D.L.vo 117/2008 s.m.i. e senza le necessarie verifiche ed eventuali autorizzazioni previste dal D.L.vo 152/2006 s. m. i.;
- b. che la sospensione dei lavori dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per le verifiche, gli accertamenti e le determinazioni degli Enti interessati per quanto previsto dal D.L.vo 152/2006 s.m.i.; nonché, all'esito di tali attività, al tempo necessario per consentire l'acquisizione della documentazione da parte della Soc ACCORNERO S.r.l. e la indizione e realizzazione della citata conferenza dei servizi;
- c. di non dover effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/1990 e s.m.i., sussistendo la particolare esigenza di dover interdire immediatamente le attività autorizzate con il D.D. n. 18 del 14/06/2010 al fine di evitare che - attraverso la continuazione dei lavori condotta nel modo attuale, in assenza delle indispensabili autorizzazioni e pareri a rilasciarsi su tale conduzione e per gli effetti che essa implica - si pervenga ad alterare irrimediabilmente l'ambiente del cantiere estrattivo e quello ad esso circostante.

VISTO:

- a. il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382;
- b. il D.P.R. n. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- c. il D.lgs. 117/2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- d. il DLvo 152/2006 "Norme in materia Ambientale";
- e. la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione delle politica mineraria";
- f. il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;
- g. il D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali;
- h. il D.P.C.M. 22 dicembre 2000, con i quali le funzioni amministrative in materia di Miniere sono state conferite alla Regione Campania ed agli Enti locali, come previsto dal citato D. Lgs. 112/1998 a decorrere dal 21 febbraio 2001;
- i. la L.R. 54/85 come modificata ed integrata dalla L.R. 17/95 per materia di cave;
- j. la Delibera di Giunta regionale n. 4422 del 26/09/2001 con la quale sono state attribuite, fra l'altro, al Settore 03 dell'A.G.C. 12, attualmente Settore 12 dell'A.G.C. anche le funzioni amministrative relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni minerarie per la coltivazione delle sostanze minerarie;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 01 Cave, Torbiere e Miniere e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. con il presente atto si sospende l'efficacia del D.D. n. 18 del 14/06/2010 di rinnovo della concessione mineraria per la coltivazione di un giacimento di feldspati e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata "Piana della Battaglia", di cui è titolare la Soc. "Accornero S.p.A." ora "Accornero S.r.l." con sede legale in Viarigi (AT) – Frazione Accorneri Valle 21, sita nel territorio del comune di Castelpagano (BN);
2. la sospensione dei lavori che ne consegue sarà limitata al tempo strettamente necessario per consentire:
 - 2.1 alla soc. ACCORNERO S.r.l. di predisporre, previa recinzione dei luoghi, sulla scorta dei rilievi mossi in narrativa, la necessaria documentazione e rilievi per i materiali provenienti dall'esterno del sito di miniera ed ivi depositati in ordine alla qualità, quantità e ubicazione, affinché si dia ottemperanza, fatto salvo quanto disporranno in proposito le Autorità competenti, alle previsioni dell'art. 242 e seguenti del DLvo 152/2006 s.m.i., svolgendo, tra l'altro, una indagine volta alla verifica del superamento o meno del livello di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC) da sottoporre all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento e alla Provincia di Benevento, per i successivi adempimenti; in ogni caso, gli adempimenti di cui al presente punto devono essere espletati entro 60 giorni;
 - 2.2 all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, l'effettuazione dei necessari controlli sulle attività di caratterizzazione e di bonifica, che con il presente atto si richiede. Gli oneri per i suddetti accertamenti e controlli sono a carico della ditta interessata;
 - 2.3 alla soc. ACCORNERO S.r.l. di predisporre, ove sussistano le condizioni, sulla scorta dei rilievi mossi in narrativa e sugli esiti degli accertamenti, verifiche e assensi da rilasciarsi su quanto riportato ai precedenti punti 2.1 e 2.2 (e conseguentemente da comunicare al Settore), la necessaria documentazione integrativa da presentarsi per la indizione della conferenza dei servizi di cui alla lettera "d" del terzo "RITENUTO"; in ogni caso, gli adempimenti di cui al presente punto devono essere espletati entro 120 giorni;
3. il concessionario "Soc. Accornero s.r.l." è tenuto, in qualità di custode della miniera, a:
 - 3.1 recingere la superficie del cantiere estrattivo al fine di impedire l'accesso a terzi mediante recinzione metallica a maglia stretta alta non meno di metri 2,20. In corrispondenza dei previsti accessi alla zona di attività estrattiva dovranno essere posti dei cancelli metallici alti non meno di metri 2,00 muniti di serratura, atti a impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
 - 3.2 provvedere alla regolare manutenzione della miniera che dovrà essere eseguita senza il prelievo del materiale eventualmente abbattuto, ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità;
 - 3.3 provvedere alla esecuzione delle opere di cui innanzi e alle altre prescrizioni che vorrà impartire l'Amministrazione Provinciale di Benevento, a cui sono demandate le competenze in ordine alla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, in applicazione del D.P.R. 128/59 e s.m.i., non escluse quelle finalizzate alla regimentazione delle acque e alla pulizia delle aree esterne alla miniera interessate dalla presenza di materiali;
 - 3.4 provvedere alla vigilanza e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti la soc. Accornero S.r.l. dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore ed all'Amministrazione Provinciale di Benevento, entro 30 gg., specifico processo verbale;

4. il procedimento avviato per la *“emanazione del decreto che dispone, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., l'occupazione temporanea”* di suoli al fine di realizzare una pista a servizio del cantiere minerario di cui alla nota prot. 0838377 del 14/11/2012, è archiviato, essendo venute meno le ragioni che ne hanno motivato l'avvio;
5. fatta salva la competenza della Soprintendenza BAPSAE per le provincie di Caserta e Benevento e del Comune di Castelpagano in materia paesaggistica, gli adempimenti connessi al recupero ambientale della cava, riportata nell'atto d'Obbligo, in applicazione della L.R. 13 dicembre 1985, n. 54, come modificata e integrata dalla L.R. 13 aprile 1995, n. 17 e in forza della delega conferita dalla Giunta Regionale, con atto n. 3153 del 12 maggio 1995 a tutt'oggi confermato, devono essere espletati presso il competente Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento;
6. la soc. Accornero S.r.l. è tenuta a pagare alla Regione Campania, in vigenza della sospensione dei lavori, gli oneri annuali di concessione relativi al diritto proporzionale e l'imposta regionale prevista dalla L.R. 1/72 s.m.i.;
7. la soc. Accornero S.r.l. è tenuta alla regolare manutenzione della miniera anche durante il periodo di sospensione impartito;
8. avverso il presente decreto, entro sessanta giorni, potrà essere opposto ricorso al competente T.A.R., ovvero, nel termine di centoventi giorni, al Presidente della Repubblica;
9. il presente decreto è trasmesso alla società Accornero S.r.l., al Direttore dei Lavori della miniera Ing. Pasquale Narciso ed ai proprietari e conduttori del fondo interessato dal cantiere estrattivo di miniera Sigg. Alfredo Postiglione Coppola, Andrea Postiglione Coppola, Beatrice Maria Postiglione Coppola, Francesca Postiglione Coppola, Anastasia Postiglione Coppola, Irene Rossetti, Pietro Postiglione Coppola nonché, anche ai fini degli eventuali adempimenti consequenziali di rispettiva competenza:
 - all'Assessore Regionale con delega alle Miniere;
 - ai Coordinatori dell'Aree Generali di Coordinamento 05 e 15;
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - all'Amministrazione Provinciale di Benevento Settore Pianificazione Territoriale competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza in materia mineraria;
 - all'Amministrazione Provinciale di Benevento per gli adempimenti consequenziali all'applicazione del D.L.vo 152/2006 s.m.i.;
 - all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento ai fini, in particolare, di quanto richiesto al punto 2.2 del decretato;
 - al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento per quanto di competenza nell'esercizio di cava rientrante nell'Atto d'obbligo;
 - alla Comunità Montana Titerno ed Alto Tammaro;
 - al Comune di Castelpagano;
 - alla Soprintendenza BAPSAE per le provincie di Caserta e Benevento;
 - alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento;
 - alla Procura della Repubblica di Benevento;
 - al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Benevento - Comando Stazione di San Marco dei Cavoti.

Ing. Sergio Caiazza